

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Mercoledì, 21 aprile 2021

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it>
accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 15 aprile 2021, n. 9.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021, Legge di stabilità regionale.

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 15 aprile 2021, n. 10.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 15 aprile 2021, n. 9.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni finanziarie correlate all'accordo
di finanza pubblica Stato-Regione 2021 e norme finanziarie

Art. 1.

Monitoraggio spesa corrente

1. Al fine di garantire il raggiungimento dell'obbligo del rientro dal disavanzo e di riduzione strutturale della spesa corrente, di cui all'Accordo stipulato tra la Regione siciliana e lo Stato il 14 gennaio 2021 in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, dall'anno 2021 all'anno 2029 il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, dispone con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa corrente, secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e successive modificazioni.

2. Il monitoraggio degli impegni di spesa corrente assunti è effettuato dalla ragioneria generale della Regione con cadenza trimestrale a decorrere dal 15 giugno 2021.

3. L'Assessorato regionale dell'economia con cadenza semestrale invia una relazione all'Assemblea regionale siciliana e alla competente commissione legislativa al fine di informare sullo stato di attuazione delle misure previste dagli Accordi tra lo Stato e la Regione a partire dall'intesa siglata in data 19 dicembre 2018.

Art. 2.

Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni l'autorizzazione di spesa è rideterminata in 650 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021 ed in 250 migliaia di euro annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023 (Missione 7, Programma 1, capitolo 473312).

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni, pari a complessivi 570.000 migliaia di euro per gli anni dal 2021 al 2026, è rideterminata nelle annualità e per gli importi di seguito

presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale. Il contributo va dettagliatamente rendicontato con la specifica individuazione della spesa e relativa tracciabilità.

Art. 57.

Avvio progetti per la fornitura di cannabis terapeutica

1. Al fine di sopperire alle richieste derivanti dal rapporto di fabbisogno accertato dalle autorità sanitarie nazionali di produzione di "cannabis terapeutica", l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato, anche tramite i propri enti strumentali, all'avvio di progetti innovativi pure nelle forme del partenariato con le società presenti sul territorio nazionale, finalizzati ad avviare le procedure previste dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90.

Capo VI

Norme in materia di agricoltura, territorio ed infrastrutture

Art. 58.

Interventi in materia di demanio forestale

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come modificato dall'articolo 26 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, le parole "Dipartimento regionale delle foreste" sono sostituite con le parole "Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale".

2. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 16/1996, come modificato dall'articolo 26 della legge regionale n. 14/2006, le parole "dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste" sono sostituite con le parole "dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea" e le parole "Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite dalle parole "Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea".

3. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 16/1996, come modificato dall'articolo 26 della legge regionale n. 14/2006, alla fine è aggiunto il seguente periodo "È escluso il tacito rinnovo e allo scadere del termine, stabilito nel decreto assessoriale disposto per la loro occupazione temporanea, i medesimi terreni rientrano direttamente nella disponibilità dei loro legittimi proprietari, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale."

4. Al comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale n. 16/1996 sono aggiunte le parole "ed in ogni caso cessa allo scadere del termine di cui al comma 2".

Art. 59.

Agevolazioni fiscali per l'esercizio dell'attività venatoria

1. Ai soggetti che hanno pagato la tassa di concessione governativa regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio per l'anno 2020 è concessa una riduzione del 70 per cento della medesima tassa per l'esercizio 2021 relativamente al calendario



venatorio 2021-2022.

2. Per effetto del comma 1 la minore entrata del Titolo 1, tipologia 101, Capitolo 1601 è stimata, per l'esercizio finanziario 2021, in 2.310 migliaia di euro.

Art. 60.

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45

1. All'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modificazioni i commi 5 *bis* e 5 *ter* sono sostituiti dai seguenti:

“5 *bis*. Conseguono altresì l'assunzione a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50 per cento dei posti resisi vacanti al 31 dicembre 2020 all'interno di ogni singolo POV dei rispettivi consorzi e comunque nel limite delle risorse finanziarie disponibili, gli operai, i braccianti agricoli e gli altri soggetti non rientranti nel comma 1, già iscritti nella fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una nuova graduatoria elaborata per ogni singolo consorzio che tiene conto della maggiore anzianità di servizio nella suddetta fascia di garanzia e, in caso di parità, della maggiore anzianità anagrafica. Esaurito il contingente degli operai già iscritti alla fascia delle centocinquantuno giornate lavorative, si provvede al completamento del contingente a tempo indeterminato con gli operai che, per effetto del *turn over*, transitano a scorrimento, dalle fasce di garanzia dei centunisti e a seguire dei settantottisti, nella fascia superiore delle centocinquantuno giornate, secondo la predetta graduatoria unica.

5 *ter*. Al completamento del contingente a tempo determinato per la fascia dei centocinquantunisti, relativamente ai posti resisi disponibili, si provvede, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, attingendo dalla fascia di garanzia dei centunisti e a seguire dei settantottisti come da graduatoria unica elaborata, per ogni singolo consorzio, in base ai criteri di cui al comma 5 *bis*.

5 *quater*. Gli scorrimenti hanno luogo in assenza di nuove immissioni in servizio di unità di personale nelle fasce del contingente a tempo determinato.”.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è ulteriormente incrementata, per l'esercizio finanziario 2021, dell'importo di 350 migliaia di euro e, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023, dell'importo di 1.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 147320).

3. Il personale dell'ASCEBEM transita presso il Consorzio siciliano occidentale. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di 30 migliaia di euro, si provvede nell'ambito delle risorse del Consorzio medesimo.

Art. 61.

Interventi in favore del personale dei consorzi di bonifica

1. I consorzi di bonifica, al fine di garantire la funzionalità delle attività istituzionali, sono autorizzati, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, ad assumere a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure concorsuali riservate, i sog-